



Paesi di origine sicuri, manifesta infondatezza e “l’alternativa di fuga interna” (art. 7 bis)

COSA PREVEDE

Con un emendamento del Governo è stato istituito l’elenco dei Paesi di origine sicuri, la procedura per la domanda di protezione internazionale manifestatamente infondata e “l’alternativa di fuga interna”.

Con l’emendamento, si prevede che il Ministero Affari Esteri, di concerto con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia, rediga un **ELENCO DI PAESI DI ORIGINE SICURI**.

Tali paesi verranno identificati sulla base delle informazioni rilasciate dalla Commissione Nazionale e da fonti europee ed internazionale (Easo, UNHCR, Consiglio d’Europa, ecc.). Gli elementi per identificare i paesi sicuri sono l’ordinamento giuridico del paese, l’applicazione effettiva delle norme, la situazione di politica generale, la non sussistenza di atti di persecuzione, tortura, trattamenti inumani o degradanti, ipotesi di violenza indiscriminata.

- Il richiedente asilo che provenga da un paese di tale elenco dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicura la sua nazione. Si ha, pertanto, una **inversione dell’onere della prova, in contrasto con il principio generale che prevede un onere ripartito tra lo Stato ed il richiedente**.
- Se il richiedente proviene da uno dei paesi in elenco, **la domanda viene trattata in via prioritaria** (i termini sono raddoppiati rispetto a quelli previsti per la procedura accelerata: 14 giorni per la trasmissione alla Commissione e 4 giorni per la decisione) **comprimendo le garanzie procedurali**.
- Qualora la domanda del richiedente venga rigettata perché questi proviene da un paese dell’elenco, la **decisione sarà “semplificata”** e si **darà atto solo del fatto che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi** per ritenere non sicura la sua nazione.

DOMANDA D'ASILO MANIFESTATAMENTE INFONDATA

Si introducono nuove ipotesi per la qualificazione della domanda d'asilo come domanda **manifestatamente infondata, domanda che viene rigettata non dando diritto ad alcuna forma di protezione, salvo che ricorrano le (scarse ipotesi) di rilascio della protezione speciale.**

Verranno ritenute tali le domande presentate da:

1. cittadini di paesi di origine considerati sicuri,
2. persone che hanno reso dichiarazioni incoerenti (preoccupa moltissimo il caso dei soggetti traumatizzati che spesso hanno disturbi mnemonici),
3. persone che hanno reso informazioni o documenti falsi o hanno distrutto documenti di identità,
4. persone che hanno rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici,
5. persone che si trovano in alcune ipotesi di espulsione amministrativa o prefettizia,
6. persone che costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
7. **stranieri entrati illegalmente o che si sono trattenuti illegalmente nel territorio italiano che non hanno, senza giustificato motivo, presentato tempestiva istanza di protezione internazionale.**

PRINCIPIO DELL' "ALTERNATIVA DI FUGA INTERNA" (ART 10.1)

Viene anche introdotto il principio della cd. "alternativa di fuga interna" sicura.

Se un cittadino straniero può essere rimpatriato in zone diverse del paese di origine – rispetto a quella da cui la persona è fuggita - dove non si rilevano rischi di persecuzione, la domanda di protezione internazionale viene rigettata.

Tale principio non era mai stato introdotto nel nostro ordinamento, inserendo un elemento di forte discrezionalità nell'esame delle singole domande.

Queste nuove previsioni ci preoccupano profondamente. Comprimono fortemente le possibilità di protezione per i richiedenti asilo e non sembrano compatibili – come la domanda manifestatamente infondata per essere presentata da persona entrata in modo illegale in Italia che non ha da subito presentato domanda d'asilo - con i diritti garantiti dalla nostra Costituzione.

Mario Morcone

Direttore CIR